

Confisca di prevenzione per l'evasore fiscale con limiti

Secondo la Cassazione, può risultare determinante l'adesione a meccanismi di conciliazione

/ Maurizio MEOLI

La confisca di prevenzione di cui all'art. 24 del DLgs. 159/2011 può essere fondata sulla pericolosità generica di cui all'art. 1 del medesimo decreto, che la ravvisa in capo a coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi (lett. a) e che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono **abitualmente**, anche in parte, con i proventi di attività delittuose (lett. b).

Questa misura è sempre più di frequente utilizzata in caso di reati tributari. E così è accaduto anche nel caso affrontato dalla Cassazione n. [53003](#), depositata ieri, che tende però a puntualizzarne i limiti di una corretta applicazione sulla scia di quanto già stabilito dalla pronuncia n. [6067/2017](#).

Si afferma, in primo luogo, che **non** è possibile ritenere esistente la pericolosità generica sulla base di mere **risultanze** di **indagini** pendenti alla data di emissione del decreto impositivo della misura, pena un'applicazione distorta – e, quindi, erronea – del concetto di pericolosità generica, a prescindere dalla natura dei reati contestati. In particolare, il concetto di "abitudine" rilevante non può prescindere dal pregresso accertamento in sede penale dell'integrazione di delitti che danno luogo a proventi illeciti o implicanti l'esercizio di traffici parimenti connotati da modalità illecite. Ciò anche se tale accertamento in sede penale non sia poi definito da una sentenza di condanna, ma, in ipotesi, mediante amnistia, indulto, prescrizione, ecc.

Occorre, inoltre, "affinare" la nozione di **"traffici delittuosi"** di cui all'art. 1 lett. a) del DLgs. 159/2011, ad oggi ravvisata in qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti (*cf.* Cass. n. [19995/2013](#)).

Per esigenze di tipicità e concretezza, infatti, tale nozione si deve circoscrivere alle ipotesi di **commercio illecito** di beni tanto materiali che immateriali (o addirittura concernente esseri viventi), nonché a condotte *latu sensu* negoziali e intrinsecamente illecite (come usura e corruzione), evitando comunque che si confonda con la mera nozione di delitto da cui derivi un provento. Ciò, peraltro, consegue alla corretta lettura, nel senso comune della lingua italiana, del verbo "trafficare" (quale commerciare, darsi da fare o affaccendarsi). Tutto ciò vale per qualsiasi reato diverso da quelli in grado di ingenerare pericolosità specifica o qualificata (nel qual caso è sufficiente essere indiziati per legittimare il ricorso al provvedimento in questione).

Quanto alla pericolosità generica dell'autore di reati tributari, poi, bisogna dare un significato più concreto

alla nozione di **evasore fiscale seriale** rilevante ai fini della confisca di prevenzione, in un contesto connotato sia da illeciti di carattere penale, in genere delittuosi, che da condotte rilevanti solo dal punto di vista amministrativo. In particolare, guardando i soli delitti contemplati dal DLgs. 74/2000, si osserva come l'accertamento dell'avvenuta reiterazione delle condotte fraudolente di cui agli artt. 2 e 3 può, in linea astratta, e quindi da calare nella specificità della fattispecie concreta, far ritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi, complessivamente considerati, determinandosi una sorta di tendenziale confusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotte illecite di evasione tributaria (Cass. SS.UU. n. [33451/2014](#)).

Nell'art. 4, invece, il reddito prodotto dall'autore del reato è e rimane di origine lecita, mentre è l'autoliquidazione delle imposte a essere **infedele**; diviene, quindi, necessario focalizzare l'attenzione sui rapporti intercorrenti tra frazione lecita del patrimonio e importo dell'imposta evasa e sull'incidenza dei meccanismi conciliativi con l'Amministrazione fiscale, che scalfiscono la solidità dell'argomento della confusione tra patrimonio lecito e incrementi di origine illecita.

Analoghe riflessioni valgono per le fattispecie di cui agli artt. 5, 10-*bis*, 10-*ter*, 10-*quater* e 11, ma non per i c.d. **reati ostacolo** di cui agli artt. 8 e 10, che, se commessi reiteratamente, professionalmente e comunque dietro remunerazione, possono dar luogo, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione da pericolosità generica, a considerazioni analoghe a quelle effettuate per i delitti a struttura fraudolenta.

I reati tributari, quindi, possono certamente fungere da **presupposto** di operatività della pericolosità generica a condizione che vi sia consapevolezza di tali peculiarità. E un elemento da considerare necessariamente al fine di stabilire se l'evasore fiscale seriale possa ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose è, ad esempio, la sua adesione, nei periodi di tempo considerati, a meccanismi di **conciliazione** con l'Amministrazione fiscale.

L'eventuale recupero dell'imposta evasa, infatti, sottrae per definizione all'evasore la frazione illecita di redditi con cui ha arricchito il suo patrimonio e, salva la dimostrazione di un reinvestimento della quota parte di imposta evasa comunque indebitamente trattenuta, diventa problematico sostenere che anche il residuo reddito, ove lecitamente prodotto, finisca per risultare contaminato dalla condotta (certamente) illecita di sottrazione alla tassazione.